

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21/01/2002

INDICE

- Art. 1 Finalità..... pag. 1
- Art. 2 Elezione, durata in carica, rielezione..... pag. 1
- Art. 3 Candidature..... pag. 1

| | |
|--|--------|
| ➤ Art. 4 Nomina, entrata in carica..... | pag. 2 |
| ➤ Art. 5 Requisiti..... | pag. 2 |
| ➤ Art. 6 Ineleggibilità..... | pag. 3 |
| ➤ Art. 7 Incompatibilità..... | pag. 3 |
| ➤ Art. 8 Decadenza..... | pag. 3 |
| ➤ Art. 9 Revoca..... | pag. 4 |
| ➤ Art. 10 Esercizio delle funzioni..... | pag. 4 |
| ➤ Art. 11 Attivazione e conclusione degli interventi..... | pag. 4 |
| ➤ Art. 12 Diritto di accesso..... | pag. 4 |
| ➤ Art. 13 Limitazione poste agli interventi..... | pag. 5 |
| ➤ Art. 14 Provvedimenti in caso di inadempienza..... | pag. 5 |
| ➤ Art. 15 Relazioni con il Consiglio Comunale..... | pag. 5 |
| ➤ Art. 16 Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta..... | pag. 6 |
| ➤ Art. 17 Rapporti con il Sindaco e con gli altri Organi comunali..... | pag. 6 |
| ➤ Art. 18 Rapporti con il Direttore G.le o con il Segretario G.le..... | pag. 7 |
| ➤ Art. 19 Sede, attrezzature e personale..... | pag. 7 |
| ➤ Art. 20 Rapporti con altri Istituti di difesa civica..... | pag. 7 |
| ➤ Art. 21 Difensore Civico sovracomunale..... | pag. 8 |
| ➤ Art. 22 Norme finali e transitorie..... | pag. 8 |

Art. 1 – Finalità

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, segnalando, di propria iniziativa o su richiesta degli aventi diritto, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei soggetti di cui al terzo comma del presente articolo, al fine di rimuovere le cause di detti impedimenti.

2. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'Amministrazione Comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende, società ed enti dipendenti dal Comune, dei Consorzi ed attività convenzionate ai quali il Comune partecipa, soggetti tutti che esercitano le funzioni proprie della Pubblica Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto da chiunque intenda tutelare i propri diritti e interessi legittimi o diffusi nei confronti degli Enti e istituzioni di cui al comma precedente.
4. Il Difensore Civico può intervenire, nei limiti delle proprie competenze, relativamente ad atti per i quali pendono azioni o ricorsi avanti ad organi giurisdizionali; egli può sospendere la propria attività in attesa delle relative pronunzie, valutato il rilievo delle stesse ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni amministrative disciplinate dalla legge e dallo statuto ed è pertanto, agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.

Art. 2 – Elezione, durata in carica, rielezione

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale con le modalità previste dallo Statuto.
2. Il Difensore Civico rimane in carica tre anni, esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere rieletto per un secondo triennio.

Art. 3 – Candidature

1. Il Consiglio Comunale fissa, con apposita deliberazione, la data di elezione del Difensore Civico. Nella stessa deliberazione il Consiglio precisa il termine per la presentazione delle candidature, che deve precedere di almeno 30 giorni la data dell'elezione, e le modalità di presentazione delle stesse.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede almeno 60 giorni prima della data dell'elezione, ad informare ampiamente la popolazione sulle scadenze, le condizioni e le modalità per la presentazione delle candidature.
3. Le proposte di candidatura, redatte in carta semplice ed indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale, sono presentate dai candidati stessi.
4. Ogni candidatura deve contenere i dati anagrafici completi del candidato, ed essere corredata da:
 - a) curriculum del candidato, attestante il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento;
 - b) dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.

La proposta di candidatura, comprensiva della documentazione sopra indicata, deve essere sottoscritta dal candidato ed ha valore di autocertificazione.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale, allo scadere dei termini previsti per la presentazione delle candidature, trasmette agli uffici la documentazione pervenuta perché ne sia verificata la regolarità e la rispondenza ai limiti ed ai requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento.
6. Il Presidente trasmette al Consiglio Comunale le candidature regolarmente presentate, corredate dalla relativa documentazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'elezione.

Art. 4 – Nomina, entrata in carica

1. Entro 5 giorni dall'avvenuta esecutività dell'atto di nomina, il Presidente del Consiglio Comunale comunica all'interessato l'elezione a Difensore Civico, invitandolo, entro 10 giorni dalla notifica, ad accettare per iscritto la nomina.
2. Il Difensore Civico entra in carica il giorno successivo alla consegna della lettera di accettazione al protocollo del Comune.
3. L'Amministrazione Comunale provvede alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo esercizio delle funzioni del Difensore Civico, in conformità a quanto disposto dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 5 – Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che abbiano compiuto i quarant'anni di età, che siano residenti nel Comune di San Donà di Piave o nei Comuni del Veneto Orientale, e che offrano, per preparazione ed esperienza, garanzie di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa.
2. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o altri titoli equipollenti;
 - Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di San Donà di Piave o dei Comuni del Veneto Orientale.

Art. 6 – Ineleggibilità

1. Non può essere eletto difensore civico:
 - a) chi ricopre una carica elettiva, comunale, provinciale, regionale, nazionale o europea;
 - b) chi è ministro di culto;
 - c) chi è stato candidato nell'attuale tornata amministrativa in corso al momento dell'elezione a Sindaco o consigliere comunale senza essere eletto o è stato nominato assessore;

- d) chi è stato eletto nella precedente tornata amministrativa alla carica di Sindaco, consigliere comunale o è stato nominato assessore;
- e) chi è amministratore di Enti, Istituti, Aziende, Consorzi e Società che hanno una partecipazione diretta del Comune;
- f) chi è stato amministratore di Enti, Istituti, Aziende, Consorzi e Società che hanno una partecipazione diretta del Comune negli ultimi cinque anni;
- g) chi è amministratore di Enti, Istituti, Aziende, Consorzi e Società che operano direttamente o indirettamente nel Comune;
- h) chi nella precedente tornata amministrativa o in quella in corso ha ricoperto l'incarico di revisore dei conti nel Comune o negli Enti, Istituti, Aziende, Consorzi e Società da questi controllati e/o partecipati;
- i) chi è dipendente con ruolo non inferiore a quello di funzionario del Comune o di Enti, Istituzioni, Aziende, Consorzi e Società da questi controllati e/o partecipati;
- j) chi negli ultimi cinque anni ha svolto incarichi di consulente legale, tecnico/amministrativo del Comune o di Enti, Istituzioni, Aziende, consorzi e Società da questi controllati e/o partecipati;
- k) chi ha liti pendenti con il Comune, con Enti, Istituzioni, Aziende, Consorzi e Società da questi controllati e/o partecipati.

Art. 7 – Incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità di cui al precedente articolo sono anche cause di incompatibilità.
2. Quando queste ultime si verificano il Difensore Civico deve rimuovere le cause stesse, pena la decadenza.

Art. 8 – Decadenza

1. Qualora, successivamente alla nomina, sia accertata la preesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, senza che siano state rimosse, il Consiglio Comunale prende atto della decadenza immediata del soggetto dall'ufficio di Difensore Civico e avvia le procedure per la nomina del nuovo Difensore Civico.

Art. 9 – Revoca

1. Il Difensore Civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o comprovata inefficienza o inadempienza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Comunale.

Art. 10 – Esercizio delle funzioni

1. Il Difensore Civico, acquisiti gli elementi di conoscenza, decide se sussista effettivamente una situazione che renda necessario proseguire il suo intervento.
2. Nei casi in cui ravvisi motivi di particolare gravità informa il Sindaco e il Dirigente incaricato in materia, negli altri casi concorda con il responsabile preposto i tempi ed i modi per la consultazione della pratica o del procedimento amministrativo relativo e per l'acquisizione di ogni elemento utile per la definizione della questione, oltre a quelli già di sua conoscenza.
3. Dopo tale esame il Difensore Civico comunica verbalmente o per iscritto al responsabile interessato le proprie osservazioni ed, eventualmente, le indicazioni che considera utili ad assicurare la legittimità del provvedimento o dell'atto, assegnando anche un termine massimo. Nei casi di maggiore rilevanza di cui al comma precedente, effettua anche segnalazione del suo intervento, trasmettendone copia al Sindaco, al Dirigente incaricato od al Presidente o Direttore dell'Ente, Amministrazione, Istituzione, Azienda, Consorzi e Società, interessati.

Art. 11 Attivazione e conclusione degli interventi

1. Il Difensore Civico, esperiti gli interventi di cui al precedente articolo, informa il ricorrente dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata.
2. Nel caso in cui l'intervento del Difensore Civico non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 12 – Diritto di accesso

1. Il Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni ha il diritto nei confronti dei soggetti previsti dal presente regolamento:
 - a) di richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) di consultare ed ottenere copia nei tempi più brevi e senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi inerenti all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.
2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione della carica.

Art.13 – Limitazioni poste agli interventi

1. Non possono ricorrere al Difensore Civico, salvo i casi previsti dalla legge:
 - a) i consiglieri comunali in carica;
 - b) le Pubbliche Amministrazioni;
 - c) il Direttore Generale, il Segretario Generale, i revisori dei conti dell'Ente, delle Aziende, Consorzi, Società o Istituzioni emanate o partecipate dall'Ente, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;

- d) i dipendenti dell'Amministrazione Comunale o aziende, consorzi, società o istituzioni emanate o partecipate dall'ente, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro.
- 2) Non appartengono alla competenza del Difensore Civico le azioni o le controversie, comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti previsti dal presente regolamento, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

Art. 14 – Provvedimenti in caso di inadempienza

- 2) Il Difensore Civico può segnalare al Sindaco, per l'apertura di un provvedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il dipendente del Comune, Amministrazione, Istituzione, Aziende, Consorzi, Società, Ente interessato, che:
- a) impedisca o ritardi, senza un giustificato motivo, l'accesso del Difensore Civico alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti e in genere ostacoli lo svolgimento delle funzioni;
 - b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento;
 - c) non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore Civico;
 - d) nella formazione dell'atto o provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore Civico o non dia, nello stesso, motivazione dell'inosservanza.
- 3) Il Sindaco comunica al Difensore Civico, entro trenta giorni, le decisioni adottate o i motivi per i quali si sia ritenuto di non dar corso al procedimento disciplinare.

Art. 15 – Relazioni con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale, con scadenza annuale a partire dalla data di insediamento, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative, per il buon andamento dell'Amministrazione Comunale e degli Enti e soggetti dalla stessa dipendenti.
2. La relazione viene rimessa dal Difensore Civico al Presidente del Consiglio Comunale il quale, entro un mese dalla presentazione, fissa la data della seduta del Consiglio nella quale la stessa sarà discussa. Copia della relazione è trasmessa al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, al Segretario Generale, ai Dirigenti ed ai Revisori dei Conti.
3. Alla riunione del Consiglio Comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore Civico il quale, su invito del Presidente del Consiglio Comunale, interviene per fornire informazioni e chiarimenti all'Assemblea.

4. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali delibere di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza del Sindaco, della Giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell'Ente.
5. In casi di particolare importanza od urgenza, il Difensore Civico può inviare apposite relazioni al Sindaco ed al Consiglio Comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.
6. La relazione annuale del Difensore Civico, dopo l'esame da parte del Consiglio Comunale, deve essere diffusa nelle forme e con le modalità dal Consiglio stesso stabilite.

Art. 16 – Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta

1. Il Difensore Civico è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni consiliari e dalla Giunta comunale, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.
2. Le Commissioni consiliari, d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco, possono convocare il Difensore Civico per ottenere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.

Art. 17 – Rapporti con il Sindaco e gli altri Organi comunali

1. Il difensore civico ha rapporti diretti con il Sindaco per quanto è previsto dal presente regolamento e ogni qualvolta deve richiedere il suo intervento o quello della Giunta comunale.
2. Il Difensore civico, in particolare, si rivolge al Sindaco per sollecitare, ove di sua competenza, iniziative necessarie al buon funzionamento del suo ufficio e per provvedere alle dotazioni delle stesse.

Art. 18 – Rapporti con il Direttore Generale o con il Segretario Generale

1. Il Difensore civico informa il Direttore Generale o il Segretario Generale delle disfunzioni e irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti.

2. Il Direttore Generale o il Segretario Generale interviene su richiesta del Difensore civico per assicurare che, in generale, i responsabili dell'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace.
3. Il Direttore Generale o il Segretario Generale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia degli atti in suo possesso, occorrenti al difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19 – Sede, attrezzature e personale

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. La notifica degli atti e provvedimenti di competenza dell'ufficio del Difensore Civico viene effettuata, di norma, da messi comunali.
3. Con apposito provvedimento da adottarsi dalla Giunta Comunale si può procedere all'istituzione del servizio di segreteria del Difensore Civico, su richiesta dello stesso.
4. Il servizio di segreteria del Difensore Civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.

Art. 20 – Rapporti con altri istituti di difesa civica

1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore Civico mantiene rapporti con il Difensore Civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri Comuni, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.
2. Il Difensore Civico può partecipare a riunioni, convegni, iniziative che si tengono nella Regione ed a livello nazionale e che hanno come oggetto il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma.
3. Le spese sono a carico dell'Amministrazione Comunale conformemente all'impegno di spesa previsto in bilancio.

Art. 21 – Difensore Civico sovracomunale

1. Nel caso in cui il Comune decida per l'istituzione del Difensore Civico sovracomunale, non si procede alla nomina del Difensore Civico comunale.
2. Il candidato Difensore Civico sovracomunale dovrà essere segnalato con voto unanime dall'Assemblea dei Sindaci o dei rappresentanti degli altri enti associati ed ottenere il voto favorevole dei due terzi del Consiglio Comunale.

3. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, è eletto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. I rapporti tra il Comune e i soggetti interessati sono definiti con apposita convenzione, che comprenderà l'adozione di un identico regolamento, comprensivo anche della ripartizione delle spese.

Art. 22 – Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dall'esecutività dell'atto. Le norme hanno effetto a decorrere dal rinnovo della carica per quanto riguarda gli artt. 5-6-7-8. Nel frattempo si applicano le corrispondenti norme del precedente Regolamento.
2. L'approvazione del presente regolamento comporta l'abrogazione del precedente.
3. Per quant'altro si rinvia alle norme di legge e statutarie vigenti.
